Il predetto intervento normativo ha introdotto un **ulteriore** canale di uscita a **41 anni di contributi**, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato **prima dei 19 anni**, **per almeno 12 mesi in modo effettivo** *anche non continuativi* e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto). Qui ulteriori informazioni circa la verifica dei 12 mesi di lavoro effettivo. Si tratta di un intervento *selettivo* in quanto per poter entrare nella agevolazione gli interessati devono riconoscersi, inoltre, in almeno uno dei **cinque** seguenti profili di tutela che sono stati solo in parte ampliati dalla legge di bilancio per il 2018. Ecco quindi i cinque profili come modificati a seguito del restyling operato dal legislatore con la manovra per il 2018.

- a) siano lavoratori dipendenti in <u>stato di disoccupazione</u> a seguito di cessazione del rapporto di lavoro **per licenziamento**, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la **disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.** Dal 1° gennaio 2018 vengono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei **tre anni precedenti** la cessazione del rapporto, **abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.**
- b) risultino lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado **convivente** con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° **gennaio 2018**, a seguito di un correttivo inserito nella legge di bilancio 2018, vengono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di **secondo grado** convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- c) siano lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **superiore o uguale al 74 per cento**;
- d) siano lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa negli ultimi sette anni o, dal 1° gennaio 2018, da almeno sette negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (si tratta dei cd. lavori gravosi). Dal 1° gennaio 2018 le professioni definite gravose diventano 15 dalle precedenti 11 (con inclusione degli operai agricoli, lavoratori della pesca, marittimi ed impianti siderurgici) e viene meno il vincolo di una tariffa inail non inferiore al 17 per mille.

e) siano lavoratori **dipendenti** che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno, per dettagli si veda: <u>lavori usuranti</u>).

Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonchè alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Cioè interessa sia i lavoratori **dipendenti del settore privato** nonchè i dipendenti del pubblico impiego ed anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) che rispettino le sopra indicate condizioni. Restano esclusi dal beneficio i lavoratori iscritti presso le gestioni previdenziali private (<u>casse professionali</u>, es. avvocati, notai, giornalisti) ed i lavoratori non in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. L'agevolazione **non ha una data di scadenza**, a differenza dell'<u>APE</u> (che termina, salvo proroghe, il 31 dicembre 2018).

Domande entro il 1° marzo 2018

Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre una doppia domanda: la prima volta alla verifica della sussistenza delle sopra indicate condizioni (entro il 1° marzo 2018 per coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2018) la seconda, volta ad accedere al beneficio vero e proprio, va prodotta al momento della maturazione di tutti i requisiti richiesti. Essendoci un vincolo annuo di bilancio è prevista una particolare procedura di monitoraggio delle domande in funzione della data di maturazione del requisito contributivo agevolato di 41 anni e, a parità della stessa, in base alla data (e ora) di presentazione dell'istanza di accesso. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza della pensione verrà differita.

Vicende particolari

Da segnalare che il requisito di anzianità contributiva di 41 anni di contributi resta agganciato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dal 1° gennaio 2019. E può essere raggiunto anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 228 del 2012 (cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali). Chi utilizza questo canale di pensionamento, inoltre, non può cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.

La tavola seguente illustra le modifiche per l'accesso alla pensione anticipata in base a quanto stabilito dalla <u>legge 232/2016</u> e dal DPCM 87/2017 all'indomani dele modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.